1867 — **N° 227**

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

FIRENZE, Martedì 20 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3848 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

1. I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le *cappellanie* corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota *curata* di massa per congrua parrocchiale;

2. I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali;

3. Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;

4. I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anima attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura;

5. Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali.

6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno pel culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della legge 3 agosto 1862, n° 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con decreto reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2 Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse:

Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'articolo 21, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del Regio decreto 4 novembre 1866, n° 2346.

Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28 della legge del 7 luglio 1866.

Art. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, dai patroni se trattisi di benefizi, o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo e cesserà se l'investito venga provveduto di un altro beneficio o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne.

Art. 4. Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita inscritta.

I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al demanio, dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

Però si dovrà nell'inscrizione del Gran Libro del debito pubblico della rendita al fondo del culto od all'ente ecclesiastico rispettivamente fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario inscritto.

I privilegi e le ipoteche inscritti per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Art. 5. I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1 potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, conchè, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 5 dell'articolo 1, delle fondazioni, e legati pii ad oggetto di culto di cui al num. 6, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.

Art. 6. I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e la dignità od uffici capitolari.

Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti o che si lascieranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi o sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del R. decreto 26 settembre 1860, n° 4314.

I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti.

Art. 7. I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866 e quelli trasferitigli in virtù della presente legge, saranno amministrati ed alienati dall'amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

Art. 8. La Commissione provinciale sarà composta del prefetto, che ne sarà il presidente, del procuratore del Re presso il tribunale del capoluogo della provincia, del direttore del demanio o di un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Una Commissione centrale di sindacato, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio e tasse, del direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per decreto Reale, presieduta dal ministro delle finanze, sopraintenderà all'amministrazione e vigilerà all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per regolamento da approvarsi con R. decreto.

Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

Art. 9. I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali.

Art. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione con deliberazione motivata ne dichiari la necessità.

Art. 11. Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore, che sarà specificato all'articolo 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell'articolo precedente.

Art. 12. Andato deserto il primo incanto, l'amministrazione demaniale procederà, coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

Art. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati all'articolo 17.

Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il prefetto rilascierà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

Questo estratto firmato dal prefetto, munito del sigillo della prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 14. Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati a rate eguali, in anni 18, con l'interesse scalare del 6 per cento.

Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intiero prezzo, od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'agente del demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

Art. 15. La ipoteca legale competente al demanio pei fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del Codice civile, sarà inscritta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a senso dell'art. 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta, a cura del prefetto, dello estratto del verbale di aggiudicazione di cui è parola nell'articolo 13.

Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.

Art. 16. Resta mantenuta per la provincia di Sicilia e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862, numero 743.

Art. 17. È fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.

Art. 18. Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà nella misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

a) Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione; sarà inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la iscrizione in virtù di dette leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscriverà in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal demanio al fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione dei beni stabili passati al demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all'ente stesso, sui quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;

c) Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

Art. 19. Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6,000, gli attuali investiti riceveranno dal fondo del culto una somma annuale che compia le 6,000 lire.

Art. 20. La quota di concorso imposta con l'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso.

Art. 21. La riscossione dei crediti dell'amministrazione del fondo del culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte.

Art. 22. Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.
S. TECCHIO.

Il numero 3849 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro nostro decreto determinerà il giorno della riconvocazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Con Reale decreto del 7 luglio u. s. il barone commendatore Nicolò Cusa, prefetto della provincia di Messina, fu collocato in aspettativa di servizio dietro sua domanda per motivi di salute.

Con Reale decreto del 21 luglio u. s. il commendatore Giuseppe Tirelli, prefetto della provincia di Macerata, fu nominato prefetto della provincia di Messina.

Elenco di nomine e disposizioni avvenute nel personale dell'amministrazione finanziaria durante il mese di giugno 1867:

Savarese cav. Luca, capo di sezione nella direzione generale del debito pubblico, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio;

Sobrero della Costa cav. Luigi, applicato di 4ª classe id., collocato in aspettativa per motivi di salute;

Brera Giuseppe, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione del Tesoro, in disponibilità, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Palma Leopoldo, sottosegretario di 2ª classe id., id., id. id.;

Maestri cav. Gaetano, tesoriere provinciale di 1ª classe, in disponibilità, id. id.;

Theseo cav. Edilberto, tesoriere provinciale di 5ª classe a Lucca, traslocato a Bardonecchia (Traforo Cenisio);

Silicani Francesco, id. di 6ª classe a Grosseto, id. a Lucca;

Pais Leoni, cav. Michele, segretario di 4ª cl. nell'amministrazione del Tesoro, in disponibilità, nominato tesoriere provinciale di 6ª classe a Grosseto;

Gallia Giuseppe, tesoriere provinciale di 6ª cl., in disponibilità, nominato tesoriere di 6ª classe a Modane (Traforo Cenisio);

Baralis cav. Cesare, direttore della zecca di Napoli, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio;

Diliberto Francesco Saverio, sottosegretario nella direzione delle tasse e del demanio di Bari, dispensato dall'impiego per rifiuto di recarsi al suo posto;

Virgilio Carlo, id. id. di Cosenza, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Cajano Pasquale, id. id. di Cosenza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, indi richiamato in servizio nella direzione di Aquila;

Verani Augusto, coadiutore presso le cessate delegazioni di Governo in Firenze, nominato sottosegretario nella Direzione delle tasse e del demanio di Siena;

Mori Enrico, scrivano nella Direzione delle tasse e del demanio di Siena, traslocato a Parma;

Lotti Giulio, ministro economo reggente del R. possesso di Grosseto, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Di Lauro Luigi, uffiziale della soppressa Direzione del Tavoliere di Puglia, id. id.;

Medaglia cav. Giulio ricevitore del demanio a Napoli, nominato controllore all'ufficio del bollo ordinario in Napoli;

Della Corte Angelo, ricevitore delle multe e spese di giustizia in Napoli, nominato ricevitore del demanio in Napoli;

Galasso Cosimo, ricevitore del registro a Pietraperzia, destituito dall'impiego per arbitrario abbandono del posto;

Cirio Biagio, id. a Ciminna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Cerbone Gennaro, id. a Pomigliano d'Arco, id. per motivi di salute;

Muojo Raffaele, id. a Torre Annunziata, id. idem;

Brizj Ernesto, id. a Cesena, traslocato a Fermo;

Santolini Luigi, id. a Fermo, id. a Nocera;

Petrelli Giuseppe, id. a Nocera, id. a Fano;

Tartufari Alessandro, id. a Fano, id. a Cesena;

Perroni Paladini avv. Francesco, nominato ricevitore del registro a Messina (ufficio Atti civili);

Noferini Pietro, volontario demaniale, id. a Pietraperzia;

Rinoldi Giovanni, agente delle tasse dirette a Montesano sulla Marcellana, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Bermani ing Antonio, applicato tecnico nell'amministrazione del catasto, nominato agente delle tasse dirette a Lama di Mocogno;

Mattei Alessandro, esattore delle tasse dirette

a Corneliano, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Mattei Enrico, id. a Govone, traslocato a Corneliano;

Sacco Effisio, applicato di 3ª classe nella Direzione generale del debito pubblico, nominato esattore delle tasse dirette a Govone;

Vitoli cav. Giuseppe, nominato percettore delle tasse dirette ad Ariano;

Demaria cav. Giov. Gius., capo di sezione nella Direzione generale delle gabelle, nominato direttore compartimentale delle gabelle di 3ª cl. a Palermo;

Blanco Ferdinando, segretario capo d'ufficio di 1ª classe nella Direzione delle gabelle di Palermo, id. id. a Bari;

Agosteo Luigi, direttore speciale di 3ª classe alla dogana di Bari, promosso alla 2ª classe e destinato a Palermo;

Brunati Felice, ricevitore doganale di 1ª cl. a Firenze, nominato direttore speciale di 3ª classe alla dogana di Bari;

Ferrario Giovanni, id. di 2ª classe a Milano, nominato ricevitore di 1ª classe id. di Firenze;

Crema Antonino, id. id. ad Arona, traslocato a Milano;

Parini Pietro, ispettore delle gabelle di 3ª cl. a Chiavenna, nominato ricevitore doganale di 2ª classe ad Arona;

Della Noce Giuseppe, ricevitore doganale di 4ª classe ad Intra, dispensato dal servizio;

Sartori Osvaldo, sotto ispettore delle gabelle di 2ª classe a Milano, nominato ricevitore doganale di 4ª classe ad Intra;

Parisi Antonio, ricevitore doganale di 8ª cl. a Sant'Agata, traslocato a Capo d'Orlando;

Romano Pasquale, id. id. a Capo d'Orlando, id. a Sant'Agata;

Olivieri Luigi, cassiere di 1ª classe alla dogana di Genova, dispensato dal servizio;

Quartino Giuseppe, commissario per i manifesti id. di Napoli, nominato cassiere di 1ª classe alla dogana di Genova;

Odovaine Carlo, ispettore delle gabelle di 3ª classe reggente a Brindisi, nominato commissario per i manifesti id. di Napoli;

Marini Daniele, magazziniere di 2ª classe alla dogana di Livorno, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Landi Eugenio, sottoispettore delle gabelle di 2ª classe ad Ancona, nominato magazziniere di 2ª classe alla dogana di Livorno;

Autore Pasquale, id. di 1ª classe a Palmi, nominato commissario alle visite di 3ª classe id. di Messina;

Curlo Pietro, commissario alle visite di 4ª classe alla dogana di Castellammare di Stabia, traslocato a Porto Maurizio;

Regoli Marcello, id. id. di Porto Maurizio, id. a Castellammare di Stabia;

Norza Giuseppe, veditore doganale di 1ª classe a Genova, traslocato a Livorno;

Accorsi Francesco, sottoispettore delle gabelle di 1ª classe ad Aosta, nominato veditore doganale di 1ª classe a Genova;

Durand Felice, id. id. a Nervi, id. id. id.;

Ciniselli Ferdinando, id. id. ad Ortona, id. id. ad Ancona;

Cantoni Geremia, veditore doganale di 2ª classe a Livorno, traslocato a San Remo;

Chiossone Cesare, sottoispettore delle gabelle di 2ª classe reggente a Genova, nominato veditori doganale di 2ª classe a Genova;

Cancellieri Domenico, veditore doganale di 3ª classe a Tortolì, traslocato a Livorno;

Perugini Filippo, id. di 4ª classe a Genova, id. a Savona;

Brocato Michele, id. id. a Messina, id. a Riposto;

Gualterotti Gualterotto, commesso doganale di 2ª classe ad Ancona, traslocato a Narni;

Garosci Francesco, id. id. a Narni, id. ad Ancona;

Gianotti Francesco, id. id. a Torino, id. a Clavières;

Todini Ulpiano, id. id. a Clavières, id. a Torino;

Giuffrè Gabriele, id. id. di 3ª classe a Pozzallo, id. a Reggio;

Richini Francesco, id. id. a Follonica, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Gilberti Federico, tenente di 1ª classe delle guardie doganali a Desenzano, traslocato a Chiavenna;

Vivaldi Giovanni, id. id. a Genova, id. a Desenzano;

Matteucci Antonio, id. id. a Giovinazzo, id. a Cesenatico;

Amistani Paolo, id. di 2ª classe a Chiavenna, id. a Genova;

Ceccherelli Giuseppe, id. id. a Sinigallia, id. ad Ancona-Carmine;

Angelini Achille, id. id. a Mortara, id. a Bergamo;

Ansaldi Carlo, id. id. a Bergamo, id. a Mortara;

Manzella Vincenzo, id. id. a Santa Eufemia, id. a Sant'Angelo dei Lombardi;

Riscossa Giuseppe, sottotenente id. a Cesenatico, id. a Giovinazzo;

Bartolacci Leopoldo, id. id. a Livorno, id. a Santa Eufemia;

Converti Pasquale, id. id. a Brindisi id. a San Cataldo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO.

Nella tornata di ieri il Senato ebbe comunicazione dal presidente del Consiglio, ministro dell'interno, del decreto Reale di proroga dell'attuale sessione parlamentare.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ordinanza di sanità marittima nº 33.

Informato dello sviluppo di alcuni casi di cholera in Messina, il ministro

Decreta:

Le navi partite da oggi in poi dal porto di Messina e dintorni, negli altri porti del Regno non colpiti da uguale trattamento, saranno sottoposte ad una contumacia di osservazione di sette giorni semprechè abbiano avuto traversata incolume.

Presentando circostanze aggravanti nella traversata saranno ovunque ricevute col trattamento previsto dal R. decreto 29 aprile prossimo passato.

Data a Firenze, addì 20 agosto 1867.

Il ministro: U. RATTAZZI

MINISTERO DELLA GUERRA.

Firenze, 19 gennaio 1867.

Concorso per l'ammissione nei collegi militari d'istruzione secondaria nell'anno 1867.

Giusta le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto del 6 aprile 1862 (inserto nel nº 99 del *Giornale Ufficiale del Regno* e nel nº 548 della raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia) gli esami di concorso per l'ammissione nel 1º anno di corso nei collegi militari d'istruzione secondaria in Milano e Napoli avranno luogo verso la fine di settembre o nei primi giorni di ottobre venturo.

I. Le domande pel concorso all'ammissione nei collegi militari anzidetti deggiono essere trasmesse per mezzo del comandante militare della provincia ove l'aspirante è domiciliato al Comando del collegio militare a cui intende presentarsi non più tardi del 31 agosto venturo, termine di rigore, trascorso il quale non saranno più in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero saranno rinviate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere estese su carta bollata da L. 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore; in esse vuole essere pure indicato il collegio a cui il giovane desidera essere ammesso di preferenza; restando pur tuttavia diffidati i parenti che il Ministero terrà conto di simile indicazione solo per quanto sia possibile ed opportuno, e che i giovani dovranno quindi essere pronti ad accettare il posto nel collegio che loro verrà designato, salvo a scadere da ogni ragione.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione sommaria in apposito foglio, cioè:

1º Atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante al 1º agosto venturo avrà compiuto l'età di 13 anni, nè oltrepasserà i 15 anni. Nessuna eccezione verrà fatta sia pei giovani mancanti, sia pei giovani eccedenti anche di poco l'età prescritta;

2º Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3º Attestato degli studi fatti sia in un istituto pubblico, sia privatamente.

Venendo ammessi, dovrà poi essere rimesso all'amministrazione del collegio un atto di obbligazione al pagamento nei modi stabiliti della pensione e delle somme devolute alla massa individuale.

II. Gli esami di concorso per l'ammissione si compongono di un esame in iscritto e di un esame verbale.

L'esame in iscritto consiste in una composizione in lingua italiana (descrizione, narrazione o lettera).

L'esame verbale, della durata di 40 minuti, si aggira sull'istruzione religiosa, catechismo piccolo della diocesi e catechismo grande nella parte che riguarda il simbolo e la preghiera (per gli allievi cattolici soltanto) — sulla grammatica italiana completa — sull'aritmetica pratica (esecuzione pratica e spedita delle quattro prime operazioni sui numeri interi e decimali, non che della conversione delle frazioni ordinarie in decimali), nozioni elementari sul sistema metrico-decimale — sulla geografia e storia sacra e greca.

III. I candidati ammissibili al concorso sono presentati al Comando del collegio nel termine stabilito e loro notificato dal Comando stesso per mezzo del Comando militare della provincia che ne trasmise la domanda.

Prima dell'ammissione agli esami essi sono sottoposti a visita degli uffiziali sanitari dell'istituto. Coloro che fossero dichiarati inabili alla milizia potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta), e venire quindi sottoposti ad una seconda visita innanzi a due uffiziali sanitari militari designati dal generale comandante del dipartimento militare. Il risultato di questa ultima visita sarà definitivo.

IV. I candidati che hanno superato gli esami di concorso sono ammessi ad occupare i posti vacanti nel primo anno di corso del collegio, al quale si presentarono, nell'ordine in cui furono classificati a seconda dei punti di merito ottenuti. Per essere dichiarato ammissibile, il candidato deve avere conseguito 10 punti in ciascuna materia d'esame, ed 11 nella media complessiva. Non è concessa alcuna ripetizione d'esami.

V. Gli aspiranti che non si presentino agli esami entro il termine stabilito saranno ammessi a subirli posteriormente nel solo caso che rimangano posti vacanti per mancanza di un numero sufficiente di candidati idonei nei primi esami. Trascorsi quindici giorni da quello ch'era fissato pegli esami, questi s'intenderanno chiusi, nè più alcuno potrà esservi ammesso.

Similmente i candidati che non facciano ingresso nel collegio entro 5 giorni a cominciare da quello stato loro notificato dal comandante, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo, trascorsi 15 giorni da quello anzi indicato, ogni ammissione s'intenderà definitivamente chiusa.

VI. La pensione degli allievi dei collegi militari d'istruzione secondaria, stabilita dalla legge 15 gennaio 1863, si è di annue lire 700, da pagarsi a trimestri anticipati.

Deve inoltre essere versata nell'atto dell'ingresso dell'allievo nel collegio la somma di lire 300, la quale è destinata alla formazione della sua massa individuale e posta in credito sul suo libro di massa.

Alla massa individuale dell'allievo si corrisponderanno inoltre dai parenti lire 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che abbisogni per alimentarla e mantenerla ognora in credito.

VII. Oltre a mezze pensioni gratuite di benemerenza, a cui possono aspirare figli di uffiziali e d'impiegati dello Stato di ristretti mezzi di fortuna, sono pure assegnate due mezze pensioni gratuite al concorso negli esami d'ammissione e due mezze pensioni pure al concorso negli esami di promozione da una ad altra classe. Per conseguire tali mezze pensioni e conservarle nel passaggio a classe superiore, i candidati debbono superare i 14/20 del massimo totale dei punti di merito. Non può uno stesso allievo godere di due mezze pensioni gratuite, ad eccezione soltanto dei figli di militari morti per ferite riportate in guerra.

VIII. Pel prossimo anno scolastico sono disponibili quattro mezze pensioni gratuite a carico del legato *Maria Luigia*; già stabilite nel soppresso collegio militare in Parma, al quale, a norma del R. decreto 13 novembre 1864, fu sostituito il collegio militare in Milano nel godimento dei redditi con cui sono alimentate le anzidette mezze pensioni gratuite.

Le anzidette mezze pensioni possono essere assegnate tanto ad allievi che già si trovino nei collegi militari, quanto agli aspiranti all'ammissione annuale che soddisfacciano alle condizioni stabilite, purchè, giusta la mente della fondatrice, siano appartenenti a famiglia di scarsa fortuna delle provincie di Parma e di Piacenza e per non essere figli di militari od impiegati dello Stato non possano aspirare a quelle a carico dello Stato.

IX. Quelli fra i concorrenti nel volgente anno agli esami per l'ammissione nei collegi militari i quali aspirino ad una delle ora dette mezze pensioni gratuite dovranno farne la domanda sul memoriale stesso da presentarsi nel modo e tempo stabiliti dal nº I, unendovi documenti autentici atti a comprovare i titoli che possono avere ad aspirarvi, a tenore del numero precedente.

X. Il corso degli studi nei collegi militari d'istruzione secondaria si compie in tre anni, nè si può ripetere più d'un anno di corso nel collegio. Gli allievi promossi dal terzo anno di corso, i quali risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine per la carriera delle armi, sono in seguito a loro domanda presentati alla Commissione ministeriale pegli esami di concorso all'ammissione alla R. militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria e cavalleria.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale del Tesoro

SITUAZIONE DELLE TESORERIE IL 31 LUGLIO 1867.

DESIGNAZIONE degli Introiti e delle Uscite	Definitivi — Esercizio 1866 dal 1º gennaio 1866 a tutto luglio 1867	Definitivi — Esercizio 1867 dal 1º gennaio 1867 a tutto luglio 1867	Da regolarizzare il 1º agosto 1867	TOTALE
Introiti.				
Versamenti fatti dai contabili della percezione e dai debitori diretti per proventi ordinari e straordinari diversi del bilancio attivo	630,133,745 72	239,650,495 34	73,426,102 92	943,210,343 98
Prestito di 425 milioni del 1864	211,126 54	»	»	211,126 54
Prestito Nazionale del 28 luglio 1866	284,674,930 73	»	»	284,674,930 73
Prezzo d'alienazione delle strade ferrate (cinque ultime rate)	96,167,474 65	»	14,578,012 83	110,745,487 48
Dalle Zecche in monete di bronzo	20,000,000 »	»	»	20,000,000 »
Buoni del Tesoro	345,599,500 »	249,816,000 »	»	595,415,500 »
Vaglia del Tesoro	789,397,899 04	348,275,505 75	»	1,137,673,404 79
Fondi somministrati tra i tesorieri	1,137,195,780 49	211,565,697 61	2,142,905 79	1,350,904,383 89
Conti correnti e speciali diversi	34,747,000 »	21,578,000 »	»	56,325,000 »
Conto corrente colla Banca Nazionale sul prestito di 278 milioni in biglietti (Decreti 1º maggio e 5 ottobre 1866)	250,000,000 »	»	»	250,000,000 »
Fondi somministrati dagli stralci delle cessate tesorerie generali di Napoli e di Sicilia, della depositeria generale di Firenze, e delle Casse di finanza di Lombardia	4,526,396 47	»	2,442,673 45	6,969,069 92
Fondi somministrati dal Tesoro veneto	»	4,539,512 43	»	4,539,512 43
Eccedenza delle riscossioni in confronto dei pagamenti sull'esercizio 1865	632,433 77	»	»	632,433 77
	3,593,286,287 41	1,075,425,211 13	92,589,694 99	4,761,301,193 53
Uscite.				
Mandati spediti direttamente dai Ministeri	697,464,647 68	211,760,355 07	»	909,225,002 75
Mandati spediti dagli uffiziali delegati sopra crediti aperti a loro favore	275,403,634 25	»	»	275,403,634 25
Mandati spediti dagli agenti del Tesoro per spese fisse diverse	78,447,489 98	36,189,590 33	»	114,637,080 31
Mandati spediti dagli agenti del Tesoro pel debito vitalizio	44,928,947 40	20,813,646 85	»	65,742,594 25
Mandati dei Ministeri spediti sugli esercizi 1865 e precedenti, pagati per conto speciale del Tesoro negli esercizi successivi	1,030,781 31	2,104,594 41	»	3,135,375 72
Buoni del Tesoro — Capitale	315,605,000 »	52,097,500 »	»	367,702,500 »
Buoni del Tesoro — Interessi	10,468,417 15	1,017,710 »	»	11,486,127 15
Vaglia del Tesoro	808,105,847 13	325,032,205 46	948,717 46	1,134,086,770 05
Fondi somministrati tra i tesorieri	1,129,951,499 19	203,361,402 56	6,073,466 45	1,339,386,368 20
Conti correnti e speciali diversi	34,747,000 »	14,065,000 »	»	48,812,000 »
Fondi somministrati agli stralci delle tesorerie generali di Napoli e di Sicilia, della depositeria generale di Firenze, e delle Casse di finanza di Lombardia	65,181 02	»	»	65,181 02
Fondi somministrati al Tesoro veneto	»	10,387,920 54	1,011,766 69	11,399,687 23
Monete antiche di rame versate alle Zecche	1,331 55	»	»	1,331 55
Pagamenti per conto della Direzione generale del Debito pubblico da regolare	»	»	147,585,807 49	147,585,807 49
Pagamento degli arretrati del debito Pontificio da regolare	»	»	20,642,291 94	20,642,291 94
Buoni del Tesoro a favore dell'Austria giusta il trattato di pace da regolare	»	»	»	»
Pagamenti per conto dell'amministrazione del culto da regolare	»	»	9,768,005 86	9,768,005 86
Pagamenti per conto delle Casse depositi e prestiti da regolare	»	»	5,818,254 65	5,818,254 65
Pagamenti per conto dell'amministrazione del lotto (vincite) da regolare	»	»	2,869,385 »	2,869,385 »
Pagamento d'interessi sulle obbligazioni guarentite della Società delle Ferrovie Romane da regolare	»	»	4,206,309 50	4,206,309 50
Anticipazione alla Società delle Ferrovie Romane (Convenzione approvata con decreti Reali dell'11 ottobre e 16 novembre 1866)	»	»	31,153,000 »	31,153,000 »
Anticipazione alle Società delle Ferrovie Calabro-Sicule (Convenzione approvata con decreto R. 29 novembre 1866)	»	»	10,000,000 »	10,000,000 »
Mandati collettivi non interamente estinti	»	»	3,545,604 02	3,545,604 02
Ordini provvisorii per versamento alle Zecche di monete d'oro e d'argento non decimali	»	»	2,526,822 71	2,526,822 71
Ordini provvisorii per fondi di scorta ai Regi legni della marina	»	»	1,500,000 »	1,500,000 »
Buoni del Tesoro scontati	»	»	13,777,626 30	13,777,626 30
Mandati provvisorii e carte contabili diverse	»	»	78,116,262 75	78,116,262 75
Deficit de' tesorieri (la massima parte guarentita dalle malleverie)	»	»	4,524,008 53	4,524,008 53
	3,396,219,776 66	876,829,925 22	344,067,329 35	4,617,117,031 23

RISULTAMENTO.

Introiti	L.	4,761,301,193 53
Uscite	»	4,617,117,031 23
Numerario e biglietti di Banca in Cassa il 1º agosto 1867	L.	144,184,162 30
Id. id. nelle Casse delle provincie venete	»	7,758,373 50
Totale	L.	151,942,535 80

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

L'attuale svolgimento pacifico del principio nazionale in Germania non è per noi meno interessante delle gesta bellicose che l'anno scorso gli dettero tanto improvviso e vigoroso impulso. Ora vediamo che la rivoluzione in quel paese si raccoglie al punto donde partì Cominciò con lo Zollverein, e sarà finita solo quando i Tedeschi sentiranno che sono un solo popolo in tutto ciò che ha relazione con le materie industriali o commerciali, e con gli interessi materiali e intellettuali.

L'intento per cui si affaccendarono i reggitori di quel paese nel 1813 fu che la Germania doveva essere una quando principi e popoli s'intesero e si unirono in un solo sforzo per liberare la madre patria dalla presenza dell'invasore. Ma gli sforzi e le mire de'principi non andarono più oltre del loro bisogno immediato. Si unirono con vincolo federale per la loro mutua difesa, e dacchè ne seguì un periodo di riposo e gl'interessi dell'Austria e della Prussia pareva che corressero paralleli con quelli della Confederazione germanica, così si mantenne agevolmente la illusione che la Confederazione e la Germania erano identiche.

La Germania dei principi però era ben diversa dalla Germania del popolo, perchè i sudditi di tutti i trentasei Stati che costituivano l'unione, non solo erano alla mercè de'loro governi locali, senza la protezione del potere centrale, ma erano anche tanto stretti nell'angusta cerchia de'loro territorii, sì impastoiati dalle linee delle frontiere, dalla polizia e dai regolamenti doganali, che la situazione loro sarebbe stata intollerabile, se per provvida combinazione di circostanze non fosse stata anco impossibile. Per quella moltitudine di *enclaves*, cui un lembo di uno Stato entrava nel territorio dell'altro, rendendo arduo e imbrogliato lo studio della carta della Germania, fu necessario togliere alquante linee doganali. Alcuni governi proposero delle convenzioni commerciali e finanziarie, e sul principio gli espedienti locali presero le proporzioni di un movimento nazionale. Dal 1818 fino al 1833 da ogni parte della Germania venivano progetti di leghe doganali; ma fin da principio cominciarono a mostrarsi dei fatti importanti: prima l'Austria, per le divergenze dei suoi popoli non tedeschi e per le sue massime di protezionismo, non aveva possibilità di entrare in combinazioni siffatte; in secondo luogo quelle combinazioni non potevano riuscire a buon fine se non sotto il protettorato prussiano; e finalmente, esclusa l'Austria e altri Stati, era impossibile identificare la lega doganale con la Confederazione, cosicchè la Dieta di Francoforte doveva necessariamente restar fuori da quel grande movimento germanico, e in tal modo appartarsi da tutte le aspirazioni nazionali, mentre lo Zollverein sarebbe divenuto un *imperium in imperio*, un nuovo elemento sociale nella cosa pubblica alemanna, e alla lunga grande influenza avrebbe avuto sui suoi destini politici.

Lo Zollverein che nel 1833 si estendeva sopra un territorio tedesco abitato da 14 milioni di anime, trenta anni più tardi unì 34 milioni di tedeschi. Quello che la lega doganale produsse per la prosperità materiale, la convenzione pel diritto di proprietà letteraria lo fece per la emancipazione e lo avanzamento intellettuale. Sotto questi auspicii commerciali e letterari la nazione era già formata; l'Austria se n'era esclusa, e l'egemonia spettava alla Prussia.

La catastrofe dell'anno scorso fu il risultato del lavorio di mezzo secolo di aspirazioni, e il Bismark riuscì in quanto operò giovandosi di quelle aspirazioni. Fu detto lo scopo apparente essere lo ingrandimento materiale della Prussia. Il movimento nazionale comincia ora a riaversi dagli effetti disastrosi della campagna dello scorso anno e mira allo stesso scopo cui invariabilmente tese fin dal 1813. La politica di Bismarck, e l'arte militare di Moltke hanno fatto la Germania una fino al Meno; ma era evidente che sarebbero stati varcati i confini non naturali, e sol pochi giorni dopo del trattato di Praga cominciarono le convenzioni tra la Prussia e gli Stati a mezzodì del Meno, con le quali fu posta in sodo l'unità militare in tutta la grande patria germanica.

Quella unità però è un patto tra i principi. Dai bisogni del popolo deve sorgere qualche cosa di più intimo e di più efficace. Lo Zollverein ha un'attitudine molto più significante che innanzi Sadowa. Nel meeting dei deputati del Sud a Stuttgard fu deciso di « stabilire una completa lega doganale. » Finora l'adesione allo Zollverein fu un atto spontaneo: l'Austria, i Mecklemburgs e le Città Anseatiche si astennero e alcuni Stati meridionali, e segnatamente la Baviera minacciarono spesso di scindersi. Ma dopo lo Zollverein divenne una istituzione nazionale; ha superato le anguste e meschine gelosie delle Corti, e trionfa anche sull'egoismo, non meno meschino, ma più specioso delle città. Già Lubecca si accinge a sagrificare a quella lega i privilegi medioevali del suo porto libero. Sola Amburgo, tra le Città Anseatiche, sta sola, ma invano.

Il principio della eguaglianza di tutti i Tedeschi di faccia alla legge diventa un patto nazionale... Gli affari della lega doganale affidati finora ad una Commissione saranno discussi nel Parlamento della Germania settentrionale dai rappresentanti del popolo, e, come natural conseguenza, gli Stati del Mezzodì si agitano onde essere ammessi nella Confederazione del Nord « non ostante le mende e gli errori della sua costituzione, e i deplorabili sbagli del Governo prussiano. »

Di tutti i fenomeni di questo possente moto germanico, il più singolare è quel conflitto di sentimenti di antipatia e di deferenza con cui i piccoli Stati si curvano all'ascendente prussiano. Fa mestieri che agognino bene per l'unione se superano la ripugnanza ad essere assorbiti.....

FRANCIA. — Il *Journal des Débats* pubblica un secondo articolo analitico di lettere viennesi che gli sono giunte colla data del 12 agosto.

Le notizie principali che il foglio parigino desume da tali lettere sono le seguenti:

Che a Salisburgo si stava apparecchiando ogni cosa affine di ricevere i sovrani di Francia; che a Vienna non si era soddisfatti delle notizie di Berlino, le quali non erano di natura pacifica; che la Prussia continua sopra vastissima scala i suoi armamenti sotto pretesto della minaccia d'una invasione. Il generale prussiano De Moltke interrogato sulla progettata nuova organizzazione dell'armata francese avrebbe risposto che qualunque cosa si faccia l'armata francese sarà sempre inferiore di numero all'armata prussiana a causa della istituzione della landwehr. I battaglioni di fanteria della landwher, egli avrebbe soggiunto, possono fornirci agevolmente 248,000 uomini, i quali verranno tostochè vorremo rinforzare la nostra armata permanente di campagna.

Le relazioni fra l'Austria e la Russia si sono molto raffreddate a causa specialmente della propaganda panslavista del gabinetto di Pietroburgo. La Russia sta operando considerevoli concentramenti di truppe sulla frontiera austriaca.

I Principati danubiani sono in preda alla confusione ed al disordine. Vi si temono dei movimenti, in seguito ai quali il principe Carlo potrebbe venire rinviato.

« Sono tutte queste circostanze, scrivono i corrispondenti del *Journal des Débats*, che danno grande importanza al convegno dei sovrani a Salisburgo. Gli uomini di Stato austriaci hanno stabilito su questo convegno il loro programma, il quale non si fonda, a dir vero, che sopra semplici congetture; ma queste congetture sono fondate sopra uno stato di cose così vero, sopra una situazione talmente pressante, da acquistare una grande probabilità. »

Secondo i citati corrispondenti, gli uomini di Stato austriaci partono dal concetto che la pace di Praga ha lasciata insoluta la questione della Germania del Sud, la quale è ridotta a vivere in perpetuo timore di diventare preda alla politica invadente del gabinetto di Berlino, il quale esercita omai una influenza grandissima sull'Assia Darmstadt e sul Baden e dispone quasi assolutamente di Magonza e di Radstadt.

Parlando poi delle varie cause che dispongono favorevolmente per l'Austria le popolazioni del Wurtemberg e della Baviera, i corrispondenti del *Journal des Débats* notano queste tre principali: l'avversione delle popolazioni dei due regni per il sistema militare prussiano; il mutamento liberale operatosi dal governo imperiale austriaco, il progredire dei buoni rapporti fra l'Austria ed il regno d'Ungheria. « Gli uomini di Stato austriaci credono che tutte queste circostanze debbano farsi valere onde emendare il trattato di Praga in quella parte di esso che riguarda gli Stati del Sud della Germania e le loro relazioni coll'Austria. »

Colla pace di Praga venne assicurata agli

Stati della Germania del Sud « una esistenza internazionale indipendente. » Posto ciò, cosa devono fare gli Stati del Sud e l'Austria allo scopo di mutuamente conservarsi e di sciogliersi dalle invasioni della Prussia.

Secondo l'opinione degli uomini di Stato austriaci, così scrivono al *Journal des Débats*, gli Stati del Sud della Germania dovrebbero unirsi fra di loro e formare con l'Austria una Confederazione che sarebbe distinta e separata da quella del Nord, con la quale però potrebbe contrarre una stretta alleanza. Questo progetto che sorride al gabinetto di Vienna, sarebbe forse la migliore soluzione della questione germanica. Checchè si faccia e si dica, la Germania è divisa in due grandi parti che non si rassomigliano nè per i costumi, nè per le usanze, nè per la religione, nè pel modo di pensare. Un austriaco ed un bavarese somigliano più ad un francese o ad un italiano, che ad un prussiano, ad un melklemburghese e ad un annoverese. La linea del Meno, che è stata adottata dal trattato di Praga, rimarrebbe il limite fra le due Confederazioni. In questo modo la Germania, unita quanto può esserlo, non darebbe alcun timore ai suoi vicini e sarebbero rispettati i diritti di tutti. La Prussia con la Confederazione degli Stati del Nord, l'Austria con la Confederazione degli Stati del Sud sarebbero due grandi potenze europee, perfettamente indipendenti una dall'altra, interamente libere nella loro azione, e fra le quali non esisterebbe più alcun pretesto d'antagonismo. Siffatta transazione avrebbe anche il vantaggio d'essere rigorosamente conforme agli interessi ed alla politica secolare della Francia; gli è perciò che si dice a Vienna che la Francia deve desiderare che questo progetto riesca ad adoperarsi a tal uopo.

« Ma questa combinazione spiacerebbe altamente alla Prussia, la cui ultima parola non è ancora stata detta dai suoi uomini di Stato nè dai suoi uomini di guerra. Essa non potrebbe riuscire, a meno che i due Governi di Francia ed Austria non fossero d'accordo nell'adoprare i mezzi necessari a farla riuscire. »

Il *Journal des Débats* non riferisce questi progetti che con riserva.

GRECIA. — Togliamo dall'*Osservatore Triestino* le seguenti corrispondenze:

Atene, 3 agosto (ritardata.)

L'opposizione contro il Ministero Cumunduros comincia ad alzar la testa, e pare che il Ministero non sia troppo persuaso della sua lunga vita. Servì ad accrescere la superbia dell'opposizione l'assassinio del Gaita, redattore del foglio la *Concordia*, eseguito due settimane or sono a Zante. Il Gaita era uno dei più fanatici nemici politici del signor Lombardos, presente ministro della giustizia, e l'opposizione attribuisce l'assassinio (se a torto o a ragione, non si può ancora sapere) al partito del ministro.

Anche il lento andamento degli affari di Candia contribuisce non poco a portare danno al governo; l'opposizione vede in ciò una cattiva intenzione del Cumunduros e dei suoi colleghi, vede — per dirla con una parola — tradimento! — Il prestito nazionale ellenico non procede così bene come si poteva sperare nelle presenti circostanze. Dei 28 milioni di dramme non sono finora sottoscritti che dieci soltanto, e di questi non sono entrati in Grecia che 7 all'incirca, come si può vedere dalla resa di conto che diede quindici giorni or sono la Banca nazionale, la quale è depositaria del denaro. Pare, come dissi più sopra, che anche il Ministero non si senta troppo solido, e, come intesi, abbia intenzione di convocare forse fra brevissimo tempo la Camera, basandosi sull'ascendente che gode presso i rappresentanti della nazione. Credo però che fino alla venuta del Re le cose rimarranno come sono, e che allora appena sarà convocata anche la Camera.

Il signor Bulgaris pare totalmente ritirato dagli affari, però in silenzio esso lavora, e pare che lavori bene. Il secondo capo dell'opposizione, signor Deligiorgi, continua a mantenere il suo circolo politico.

Per la tragica morte dell'imperatore Massimiliano del Messico, il principe reggente ordinò un lutto di Corte di quindici giorni.

Fu nominato arcivescovo d'Argo il predicatore della capitale, archimandrita Petrulia, che per alcuni anni era parroco della colonia greca di Manchester. La scelta del Governo è eccellente.

Atene, 10 agosto.

Una cosa che fa veramente piacere ad ogni greco e ad ogni fautore della causa greca, è la distruzione del brigantaggio, che in queste ultime settimane viene con tanta alacrità continuata. Dopo la morte dei terribili capi banda Kitzos e Lafasani, le bande non avendo più capi, e perciò si dispersero qua e là nel Peloponneso; riescì però alla truppa regolare ed ai contadini armati di bloccare ognor più strettamente i briganti sparpagliati, e di distruggerli a poco a poco. La settimana scorsa una banda di 20 malfattori si era rifuggita in un bosco nella provincia di Corinto; la truppa ed i contadini, che conoscono il paese, in numero di oltre cinquecento tutti bene armati, bloccarono i briganti e dopo otto giorni riescirono a distruggere anche l'ultimo di quei malviventi; fra gli ultimi cadde ferito da più palle uno dei più crudeli assassini che mai infestarono la Grecia, il fratello dell'anzidetto Kitzos; questa notizia pervenne ieri sera al Governo in via telegrafica. Anche nelle provincie orientali del Regno, provincie più che mai infestate dai briganti per la vicinanza del territorio ottomano, poterono le truppe greche distruggere totalmente, pochi giorni sono, la banda del famigerato albanese Abdul, composta di 15 briganti. Si pretende, per quanto la cosa sembri enorme, che la banda venisse pagata e mantenuta dal governatore turco di Larissa, Halil pascià. Bisogna convenire che il presente Governo ha spiegata un'energia insolita per allontanare da questo paese il flagello del brigantaggio.

TURCHIA. — Col piroscafo del Levante ci pervennero ieri notizie di Costantinopoli e Smirne del 10:

I giornali abbondano di descrizioni delle feste per il ritorno del Sultano. A celebrare questo avvenimento, la capitale ottomana fu splendidamente illuminata per tre sere consecutive.

La *Turquie* annunzia che una squadra austriaca, comandata dal conte Pokorny, visiterà fra breve i principali porti del Levante.

Il piroscafo *Malakoff* arrivò il 6 da Candia a Costantinopoli con a bordo un aiutante d'Omer pascià, latore di dispacci.

Il *Phœnix*, bastimento addetto al servizio dei dispacci dell'ambasciata francese a Costantinopoli, partì ultimamente con biscotto ed altre vettovaglie per le famiglie povere di Candia.

Il *Courrier d'Orient* riferisce la sentenza pronunciata contro gl'individui accusati di partecipazione all'ultima trama della « Giovane Turchia. » Venti di essi, tra i quali tre assenti, furono condannati all'esilio per aver formato parte d'una società segreta. Molti altri individui implicati nel processo non furono condannati, anzi neppure esaminati. Fra questi si nomina il generale Hussein pascià, il quale ha già ripigliato le sue funzioni al Consiglio di guerra.

— L'*Invalido Russo* pubblica il seguente telegramma:

Odessa, 10 agosto.

Si sono ricevute notizie dalla Bulgaria. Un combattimento ha avuto luogo fra Turchi e Bulgari presso Vidino. I primi hanno perduti 100 soldati, i secondi 200. Altri piccoli combattimenti presso Sliwno e Sofia.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York, 7 agosto:

I democratici vinsero nelle elezioni del Kentucky. Con una maggioranza di 60,000 voti è stato eletto il governatore Helm, quasi tutti i membri della legislatura e il sig. Galtoday, membro del Congresso, per riempiere il vuoto lasciato dalla morte del Hise.

Tutti i consoli esteri a Vera Cruz, tranne l'americano, hanno abbassato le bandiere nazionali.

Dicesi che Marquez e il fratello di Miramon e altri generali stanno organizzando molte forze nelle montagne.

Dicesi che l'ammiraglio della marina degli Stati Uniti, Palmer, è andato alla capitale per domandare che gli sia consegnato Santa Anna che è sempre prigioniero a Campeachy.

RUSSIA. — Pubblichiamo, togliendole dal *Giornale Ufficiale di Pietroburgo*, le seguenti nuove disposizioni emanate da S. M. l'Imperatore di Russia intorno ai passaporti, anche perchè possono essere utili ai nazionali italiani:

Il 22 dello scorso maggio S. M. l'Imperatore si è degnato di sanzionare la seguente risoluzione del Consiglio dell'Impero, emanata sulla proposizione del ministro dell'interno:

« I. Gli articoli 469 a 472 del regolamento sui passaporti, t. XIV del corpo delle leggi, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

1° I passaporti per l'estero si rilasciano ai particolari di qualunque condizione sotto la forma di libretti stampati in doppio di cui uno si taglia alla dogana quando il viaggiatore esce dal territorio, l'altro quando si presenta tornando dall'estero; 2° Ogni passaporto deve far menzione dei nomi di battesimo e di famiglia come anche della condizione del suo portatore, l'indicazione dell'autorità che lo ha dato, la data del rilascio e il suo numero, e deve di più contenere un sunto stampato delle regole in vigore all'estero sui passaporti; 3° Il passaporto comincia con queste parole: *Il portatore del presente*, e finisce così: *In fede di che e per la sua libera circolazione è stato rilasciato il presente passaporto e appostovi il sigillo*. A . . . . . il . . . . . 18 . . . . . dopo di che viene la firma; 4° I passaporti sono scritti in tre lingue: russa, francese e tedesca.

« II. La redazione dei §§ 1, 13 e 14 dell'annesso all'art. 436 (osservaz.) suppl. del 1863 dello stesso regolamento, è emendata come segue: § 1. Gli stranieri sono ammessi in Russia sia coi passaporti prescritti dagli art. 486 e 498 del presente regolamento, sia coi loro passaporti ed i loro libretti (*Wanderbücher*) nazionali visati dalle legazioni e consolati di Russia senza eccettuarne quelli sui quali durante la loro antecedente dimora in Russia fosse stata scritta la menzione che secondo quei documenti erano stati dati dei permessi di soggiorno russi, purchè quei passaporti e libretti siano validi. Per tornare in Russia con un permesso di soggiorno tuttavia valido lo straniero non ha bisogno del visto delle nostre legazioni e consolati. Gli stranieri che escono dalla Russia con dei passaporti russi speciali per l'estero, per tornare in Russia debbono farsi rilasciare all'estero dei passaporti del loro Governo e farli visare dalle nostre legazioni e consolati. § 13. Per ottenere un passaporto all'estero qualunque straniero che dimora in un capoluogo di Governo o nel suo distretto deve presentarsi in persona alla cancelleria del governatore, e, senza essere costretto di farne domanda per iscritto, presentare il passaporto in virtù del quale soggiorna nell'Impero, come il suo passaporto nazionale se ne possiede uno, e depositare 50 cop. per prezzo della formula stampata del passaporto, insieme ad un certificato della polizia che constati non esservi motivo legale che si opponga alla sua partenza. Lo straniero allora riceve un passaporto per l'estero, o un visto sul suo passaporto nazionale per autorizzarlo a uscire dal territorio osservando le formalità prescritte ai forestieri per rinnovare i passaporti che autorizzano il loro soggiorno nell'Impero. § 14. Per ottenerne un passaporto per l'estero lo straniero domiciliato in un distretto deve farne domanda in iscritto, su carta libera, alla polizia locale del distretto o della città aggiungendovi il passaporto in virtù del quale dimora nell'Impero insieme al suo passaporto nazionale, se ne possiede uno, e 50 cop. per la formula stampata del passaporto. Dopo di che gli si rilascia un passaporto per l'estero, o gli vien restituito il suo passaporto nazionale con un visto che tien luogo di passaporto, osservando le formalità prescritte ai forestieri domiciliati nei distretti per rinnovare i passaporti che autorizzano il loro soggiorno nell'Impero, salvo però che nel suo rapporto al capo della provincia la polizia deve certificare che nissuno ostacolo legale si oppone che lo straniero parta dalla Russia.

Questa decisione è stata promulgata con un ukase del Senato dirigente del 23 giugno corrente inserito nel *Bollettino delle leggi*.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

S. A. R. il Principe Umberto mandò al prefetto di Palermo la somma di lire 10,000 come sua contribuzione in soccorso alle famiglie povere di quei cholerosi.

— La Regia pirofregata *Principe Umberto* armata per l'istruzione dei guardia marina di 2ª classe è giunta a Gibilterra il giorno 17 corrente proveniente dalle Azzorre. La salute di tutti a bordo era ottima.

— Abbiamo da Caserta che dai carabinieri Reali di Isoletta fu arrestato al confine pontificio Salvatore Caracino di Villa Santa Maria (Chieti), famigerato brigante che fece già parte delle bande Marcucci, Cannone e Ferrara.

— È uscito l'ottavo volume della *Scienza del Popolo*; esso contiene una lettura del dott. Lioy di Vicenza su *i miasmi e le epidemie contagiose*. A questo tema che vi troviamo splendidamente trattato faranno seguito prossimamente due letture sulla *Storia naturale* e sulla *Cura del cholera* del prof. G. Namias.

— All'aprirsi dell'adunanza 8 agosto 1867 dell'Ateneo di Milano, il socio cav. Fraccaroli presenta il modello di un nuovo ponte girevole dallo stesso ideato e che potrebbe costruirsi sul canale naviglio presso S. Marco in Milano. Dal modello esposto e dallo stesso descritto si scorge la sua felice disposizione, prestandosi mercè un galleggiante sottoposto al ponte all'agevole suo spostarsi da una sponda all'altra per lasciar libero il transito delle barche, mentre lasciato al suo posto darà comodo accesso ai ruotanti d'ogni maniera.

I membri dell'Ateneo, dopo un attento esame del proposto modello, incoraggiano il socio inventore a renderlo noto alla benemerita rappresentanza municipale, perchè lo faccia esaminare da un'apposita Commissione tecnica, e se ne giovi negli studi che si fanno per sostituire al ponte ora riservato ai pedoni lungo quel tratto di naviglio, un ponte accessibile alle carrozze ed ai carri.

Dopo questa comunicazione il socio cav. Sacchi fa conoscere i nuovi studi fatti in Francia per migliorare le abitazioni degli operai, sulla scorta dei grandiosi modelli fatti erigere all'uopo nel parco annesso al palazzo dell'Esposizione universale di Parigi. Dopo avere descritto tutti i modelli di case, esposti per le abitazioni dei contadini, dei minatori, dei fabbricatori di orologi, egli fermò l'attenzione dell'assemblea sulla così detta *cité ouvrière* di Mulhouse e pelle case mobiliate per gli operai fatte erigere dallo stesso Imperatore dei Francesi. A Mulhouse vennero già erette 700 case per gli operai, e questi hanno nel periodo di 14 anni anticipato in tante rate mensili la vistosa somma di un milione e dugento sessantamila franchi per diventare proprietari delle loro abitazioni. A Parigi l'Imperatore Napoleone fece costruire, sul modello da lui ideato, 43 case ammobiliate che consegnò ad una società cooperativa di operai, ai quali pure offerse il corredo delle così dette *machines-outils* per dar lavoro alle donne che devono stare in famiglia.

Il cav. Sacchi pregò il socio Dell'Acqua a render conto dell'esito che si ebbe dal primo tentativo fatto in Milano di erigere lungo la via di circonvallazione fra Porta Magenta e Porta Ticinese un primo gruppo di case ad uso della classe operaia. Il cav. Dell'Acqua fece noto che le case all'uopo erette in Milano danno ora alloggio a quattro famiglie di operai, una delle quali aggiunge ogni anno alla tenue pigione di 175 franchi per quattro camere, una cantina, un solaio ed un giardino, la somma di altri 120 franchi, coi quali potrà in ventun anni diventar proprietaria della propria abitazione. La costruzione di queste case, soggiunge il Dell'Acqua, venne promossa da una società filantropica senza alcuno scopo di lucro, ed i principali azionisti fecero dono delle loro azioni alla Società operaia di mutuo soccorso di Milano, per incoraggiarla a diffondere nella classe lavoratrice il concetto di queste provvidissime istituzioni.

L'Ateneo applaudendo a cosiffatte notizie, accoglieva a voto unanime la proposta fattagli dal proprio presidente, di occuparsi quindi innanzi in ispecial modo di tutti quegli argomenti che mirino allo scopo di migliorare la condizione materiale e morale del nostro popolo.

Prima di sciogliere l'adunanza, venivano eletti i soci cav. Massarotti e Villa a rappresentare l'Ateneo al Congresso dei naturalisti italiani, che avrà luogo a Vicenza nel venturo settembre, ed il socio Sacchi a rappresentare questo Corpo scientifico al Congresso internazionale di statistica, che si terrà nello stesso mese a Firenze.

— Il signor Purdan manda al *Globe* il seguente estratto di una lettera del reverendo H. S. Stern, datata dalla prigione di Magdala 19 giugno 1867:

« Il mostro che ci tiene nei ferri, assetato di sangue, incrudelisce contro i suoi proprii fautori. Il 7 giugno oltre 670 di quei vili banditi, coperti di delitti come il loro padrone, sono stati massacrati a sangue freddo. Si sparse immediatamente il terrore, e la sera dello stesso giorno, Ras Addalon, capo di Gethan con tutti i suoi partigiani e gran numero degli abitanti di tutti gli altri distretti del paese di Wollo-Galla (vicino alla montagna ov'è la Magdala) ha disertato il servizio del suo reale signore. Le defezioni note nel suo campo, le diserzioni continue e la sorte fatale di chiunque si allontana un poco dalla sua tenda o dalla sua capanna e casca in mano ai ribelli, tutto questo scoraggia il tiranno. Ora è a Debratabar, ove s'affaccenda ad alzar le fortificazioni attorno al campo; ha buone provvigioni, e sull'alto della collina si erge una montagna di frumento. Tuttavia queste seduzioni non bastano più per aggrupparagli attorno i suoi partigiani; il suo proprio figlio Ras Meshiskah, e Ras Eugeda, uno de'suoi più caldi ed ossequiosi servitori, sono in ceppi. Egli fa bruciare in vesti spalmate di cera le mogli ed i figli dei soldati e degli officiali che disertano. Siamo senza notizie degli operai europei con Flad, madama Flad e madama Rosenthal e i figli che sono nel campo; senza dubbio sono prigionieri, ma non sappiamo se sono ai ferri. Alcune settimane sono mandò l'ordine che tutti indistintamente i prigionieri siano ammazzati nel caso che Magdala fosse presa dai ribelli.

« Un messaggiero mandato da Debra Tabor a Magdala aveva l'ordine di uccidere i prigionieri, seppellire i tesori, ardere le case, abbandonare Amba e tentare di raggiungerlo a Debra Tabor. Quel mostruoso decreto cadde in mano ai ribelli, i quali decapitarono il portatore. Se il tiranno viene qui peggiorerà la nostra posizione; se al contrario per venir qua aspetta di esser troppo debole per aprirsi il passo, gli amici nostri che sono nel suo campo sono molto esposti. »

— Si legge nel *Canadian* del 29 luglio:

Un dispaccio da Clifton in data del 26 ci fa sapere che il resto del Table-Rock, alla caduta del Niagara di circa 200 piedi di profondità sopra 30 di diametro e 40 di larghezza, venne minato oggi dopo mezzogiorno. Il franamento che se ne produsse per un'altezza di 180 piedi nella riviera del Niagara presentava uno stupendo colpo d'occhio. I viaggiatori possono attualmente recarsi sotto alla volta d'acqua che fa la cascata senza esporsi ad alcun pericolo.

— Un fenomeno assai raro nel mezzogiorno si verificò martedì sera a Marsiglia. Una nebbia eccessivamente spessa venne dal mare ed avviluppò tutta la città verso le sei ore di sera in modo che a venti passi di distanza non si scorgevano affatto le persone.

Ci si assicura, dice il *Nouvelliste*, che uno dei piccoli battelli che fanno il servizio dei bagni di mare dei Catalani, per ritornare ha dovuto perdere una mezz'ora per cercare l'ingresso del porto che la nebbia rendeva invisibile.

La nebbia si è dissipata soltanto alle undici ore della sera, ma per ritornare più tardi. Alle cinque ore del mattino finalmente un venticello riuscì a purificare compiutamente l'atmosfera.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Salisburgo, 19.

Una grande folla accolse le LL. MM. di Francia con una triplice salva di evviva.

L'Imperatore d'Austria conferì al principe di Metternich le insegne del Toson d'oro.

Copenaghen, 19.

Morin e Piccioni furono nominati commendatori dell'ordine di Dannebrog.

S. M., nell'udienza data agli ospiti francesi, disse di condividere completamente i sentimenti manifestati dal popolo verso di essi. Gli ospiti francesi sono partiti.

La risposta dei redattori del *Siècle* all'indirizzo degli operai danesi, dice che l'ambizione, la quale disprezza i diritti dei popoli, non può approfittare alla Germania per compiere la sua unità, e che la Francia e l'Italia agiranno sempre in favore dell'interesse dei popoli.

Parigi, 19.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	17	19
Rendita francese 3 %	69 67	69 60
Id. italiana 5 % in cont.	49 25	49 15
Id. id. fine mese	49 32	49 22

Valori diversi.

Azioni del Cred. mobil. francese	326	325
Ferrovie austriache	483	480
Prestito austriaco 1865	325	325
Ferrovie lombardo-venete	382	383
Id. romane	66	65
Obbligazioni str. ferr. romane	104	105
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	65	62

Londra, 19.

Consolidati inglesi	49 7/8	94 7/8

Parigi, 19.

I giornali assicurano che la situazione della Spagna è assai grave. Fra le persone arrestate troverebbesi l'ex-ministro Madoz.

È morto Carlo de la Varenne.

Perpignano, 19.

Fu proclamata a Barcellona la legge marziale.

Un battaglione è partito da Perpignano per la frontiera.

Salisburgo, 19.

Gl'Imperatori hanno tenuto questa mattina una conferenza.

Assicurasi da fonte autentica che le disposizioni dei due sovrani sono affatto pacifiche; che non fu conchiusa alcuna alleanza e che soltanto essi avrebbero discusso sopra alcune possibili eventualità. La cordialità dei due sovrani garantisce l'accordo fra l'Austria e la Francia.

Le LL. MM. hanno stabilito di prolungare qui il loro soggiorno fino a venerdì.

Perpignano, 19.

Bande armate percorrono diversi punti della Catalogna. Regna grande agitazione a Barcellona. Il solo grido degl'insorti è *Viva la libertà*. Le ferrovie e i telegrafi sono rotti. Il capitano generale spedisce truppe per inseguire gl'insorti. Alcune persone distinte e conosciute sarebbero alla testa dell'insurrezione.

Salisburgo, 19.

I rapporti fra i sovrani di Francia e d'Austria divennero i più intimi. L'imperatore Napoleone e l'imperatrice Eugenia sono acclamati dappertutto ove si presentano. Essi hanno assistito questa sera al teatro e furono ricevuti con l'inno della regina Ortensia. Oggi il barone di Beust fu ricevuto dall'Imperatore; la conferenza durò mezz'ora. L'imperatore Napoleone fece ieri a Beust la più distinta accoglienza. Assicurasi che i due Imperatori discuteranno le questioni pendenti. Sembra che essi si porranno in perfetto accordo, senza tuttavia pretendere che abbiano luogo formali accomodamenti.

Il vecchio re di Baviera è atteso qui domani.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 19 agosto 1867, ore 8 ant.

Anch'oggi continuò l'innalzamento del barometro di 1 a 2 mm. su tutta la Penisola. La pressione varia fra 766 e 768 mm. Cielo sereno e mare qua e là mosso. Domina il vento di nord-est.

Il barometro è quasi stazionario nel nord-ovest d'Europa, ma nel centro si è innalzato di 4 mm. La pressione è sopra la normale anche nel resto d'Europa.

Qui il barometro si è lievemente abbassato nella mattina.

Continua la buona stagione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 19 agosto 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 760, 5	mm 759, 0	mm 759, 4
Termometro centigrado	28, 0	34, 0	27, 5
Umidità relativa	30, 0	20, 0	33, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento: direzione / forza	NE debole	NO debole	NO debole

Temperatura: massima + 34,5; minima + 19,0

Minima nella notte del 20 agosto + 20,0.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Peracchi rappresenta: *Un segreto.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Carlo Lollio rappresenta: *Genio e sregolatezza.*

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — Rappresentazione dell'equestre Compagnia di Gaetano Ciniselli.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 20 Agosto 1867)

VALORI		Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 60	52 52 1/2	52 65	52 60	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			69 60	69 45	» »	» »	» »	
Id. 5 0/0	god. 1 aprile 1867		35 »	34 90	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Detta Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1485	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	118)	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	[illegible]	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	198 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	124 »	122 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	388 1/2	388 »	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberate	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 3/4	
3 0/0 idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	[illegible]			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 75	26 70
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 5/8	105 7/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90		
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 25	21 23
Genova	30			Amsterdam	90			*Sconto Banca* 0/0			
Torino	30			Amburgo	90						

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 Nulli — Napoleoni 21 23.

Il sindaco: ANGIOLO MORTERA.

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO
della provincia di Alessandria

SOCIETÀ ANONIMA
Per la vendita dei beni demaniali del Regno d'Italia

Vendita dei beni demaniali autorizzata dalla legge 21 *agosto* 1862, *n.* 793, 794 *e* 24 *novembre* 1864, *n.* 2006.

AVVISO.

Il pubblico è avvertito che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 19 settembre prossimo venturo in una delle sale del palazzo reale, alla presenza del signor direttore in nome e nell'interesse della Società Anonima per la vendita di beni *del Regno d'Italia*, si procederà ai pubblici incanti mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine per la definitiva aggiudicazione al miglior offerente dei beni infradescritti passati dalla Cassa ecclesiastica al Demanio in forza della legge 21 agosto 1862, n. 794, compresi al n. 247 dell'elenco stato pubblicato nel giornale ufficiale *La Concordia* del giorno 2 dicembre scorso anno, il quale elenco, insieme ai relativi documenti, trovasi depositato ed ostensibile in ogni giorno presso questa Direzione dalle ore 9 di mattina alle 3 pomeridiane, escluso il festivo.

Descrizione dei beni.

Cascina Camilla in un sol corpo posta parte nel comune di Frugarolo, regione Ingrava e Camilla, parte in quello di Alessandria, regione Camilla e Varza, proveniente dai PP. Domenicani di Bosco, composta di terreni aratorii e prati irrigui, regolarmente piantata a gelsi, pioppi, quercie ed olmi da cima ed a capitozzo, e di ampio fabbricato colonico, provvisto d'abitazione pei coloni, di stalle, fenili granai, portici a tettoie, forno, pozzo d'acqua viva e di altre rustiche dipendenze, il tutto aggregato e chiuso da muro di cinta con due portici d'ingresso.

Confina: a settentrione con il marchese Trotti di Milano a metà fosso, coi beni della cascina Belvedere e con quelli di casa Zappa a linea di solco; a levante con i suddetti beni della cascina Belvedere e di casa Zappa a linea di solco, con quelli della casa Castellani pure a linea di solco e con gli eredi Parvupassu in parte a metà fosso ed in parte tramediante la strada privata detta della Torre, tutta compresa nella cascina fino a metà fosso di levante; a mezzogiorno con gli stessi eredi Parvupassu in parte a a metà fosso ed in parte tramediante l'argine detto dell'Orba e della Camilla tutto compreso nella cascina ed il marchese Trotti di Milano tramediante lo stesso argine tutto compreso; a ponente collo stesso marchese Trotti di Milano a metà fosso.

È distinta in catasto in Frugarolo coi numeri di mappa 3880, 3883, 3884, 3902, 3903, del 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, del 3909, del 3912, del 3913, 3914, 3915, 3916, del 3917; in Alessandria coi numeri di mappa 1279, 1282, 1290, 1291, 1292, 1293, colla superficie di ettari 87, are 71, centiare 14.

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire centonovemila cinquecento dodici centesimi trentacinque (L. 109,512 35), e così col ribasso del 20 per 100 sul prezzo d'estimo.

Quando all'asta non si presenti che una sola offerta, l'asta sarà dichiarata deserta; ma l'offerente resterà vincolato con garanzia del fatto deposito a mantenere, così piacendo alla Società alienante, la propria offerta per contratto a trattativa privata o sotto lo esperimento di un nuovo incanto, secondo che verrà deliberato dalla Società medesima nel termine di 45 giorni dopo la seguita aggiudicazione.

Trascorso questo termine senza che la Società predetta abbia fatto conoscere le proprie determinazioni l'offerente resterà sciolto da qualsiasi obbligazione e gli verrà restituito il fatto deposito.

La vendita è vincolata inoltre all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione presso questa Direzione.

Alessandria, addì 14 agosto 1867.

Il primo Segretario della Direzione
Fiorito.

2246

2247

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 16 al 22 luglio 1867.

RETE ADRIATICA (chilometri 929).		
Viaggiatori n° 20,069	L. 72,298 55	
Trasporti a grande velocità	» 16,221 61	
Id. a piccola id.	» 34,881 25	
Introiti diversi	» 560 02	L. 123,961 43
RETE MEDITERRANEA (chilometri 121).		
Viaggiatori n° 26,593	L. 27,298 05	
Trasporti a grande velocità	» 1,230 88	
Id. a piccola id.	» 2,534 35	
Introiti diversi	» 12 50	L. 31,075 78
RETE LOMBARDA (chilometri 124).		
Viaggiatori n° 2,015	L. 3,338 87	
Trasporti a grande velocità	» 305 03	
Id. a piccola id.	» 1,478 40	
Introiti diversi	» 1 05	L. 5,123 35
Totale delle tre reti (chilometri 1,174)		L. 160,160 56
Prodotto chilometrico		L. 136 42
Settimana corrispondente nel 1866.		
Rete Adriatica (chilometri 896)	L. 171,699 43	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 25,811 16	
Rete Lombarda (chilometri »)	» » »	
Totale per le tre reti (chilometri 982)	L. 197,510 59	
Prodotto chilometrico		L. 201 13
Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 64 71

Introiti dal 1° gennaio 1867.

Rete Adriatica (chilometri 924 77)	L. 3,745,680 68	
Rete Mediterranea (chilometri 99 275)	» 812,949 96	
Rete Lombarda (chilometri 124)	» 169,757 53	
Totale sopra chilometri 1,147 345	L. 4,728,388 17	
Prodotto chilometrico		L. 4,121 15

Introiti corrispondenti nel 1866.

Rete Adriatica (chilometri 893 38)	L. 4,749,218 34	
Rete Mediterranea (chilometri 81 891)	» 781,105 83	
Rete Lombarda (chilometri »)	» » »	
Totale sopra chilometri 975 271	L. 5,530,324 17	
Prodotto chilometrico		L. 5,670 55
Diminuzione dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio		L. 1,549 40

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 33ª *dell'anno* 1867 — 2244

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	286	382	42,872 19	62,207 36
Depositi diversi	26	46	50,533 79	45,579 40
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	»	»	648 22
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	3,000 »	19,579 27
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	96,405 98	128,014 25

Estratto di bando.

Al seguito di sentenza d'ordine di vendita e di apertura di graduatoria proferita dal tribunale civile di Grosseto, sotto dì 12 aprile 1867, munita di marca di registrazione da L. 1, e dietro ordinanze dell'illustrissimo signor presidente del tribunale antedetto del 5 agosto 1867, munita di marca di registrazione da L. 1.

Sulle istanze dei coniugi Francesco e Rosa Bartoletti, residenti in Prata, e rappresentati da messer Felice Becchini, procuratore, la mattina del dì undici ottobre 1867, all'udienza che verrà aperta a ore undici precise avanti il tribunale predetto, avrà luogo la vendita degli appresso descritti fondi esecutati in danno di Amabile e Luigi coniugi Cassigoli, residenti in Scarlino, sotto le condizioni scritte nel bando redatto dalla cancelleria del detto tribunale sotto dì sei agosto 1867.

Detta vendita sarà effettuata in separati lotti, e così:

1° lotto. — Un fabbricato posto nell'interno del paese di Scarlino, nella via di Mezzo, a quattro piani compreso il terreno, confinato da Carmagnini Gentile, da due strade, se altri, ecc., rappresentato al catasto della comunità di Gavorrano, in sezione V, particelle di n° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, con rendita imponibile di L. 157 74, valutato al netto delle detrazioni lire 9,106 84.

2° lotto. — Una stalla con fenile nella via suddetta di fronte alla casa che sopra a confine della strada, Michelacci, Lapini, se altri, ecc., rappresentato al catasto di detto comune in sezione V, particella di numero 251, con rendita di lire 15 42, valutato al netto L. 1,028 23.

3° lotto. — Un tenimento di terre lavorative, vitato, olivato, racchiuso da siepe, dell'estensione di moggia uno, stara sette, pari a ettari quattro, ari 3, centiari 36, milliari 17, a confine della strada Dogana, Benefizio di Sant'Antonio, Marrini, Citerni, via traversa, se altri, ecc, rappresentato al catasto di detto comune, in sezione X, particelle di numero 72, 73, 73¹, con rendita di lire 82 44, valutato al netto L. 6,890.

4° lotto. — Un appezzamento di terreno vitato, olivato, dell'estensione di stara cinque, pari ad ari 6, centiari 5 e milliari 85, racchiuso da siepe, a confine della strada, dei Reali Possessi, se altri, ecc. con capannone, rappresentato al catasto di detto comune in sezione T, particella di n° 15, con rendita di L. 41 16, valutato al netto lire 1,936.

Grosseto, li 17 agosto 1867.

Dott. Paolo Sandrelli, canc.

Per copia conforme:

2242 — F. Becchini, proc.

Estratto di sentenza
per dichiarazione d'assenza.
(2ª pubblicazione)

Il regio tribunale civile e correzionale in Cremona, in seguito a ricorso di Catterina Malboani fu Luigi, maritata Galletti di qui, ammessa al beneficio dei poveri per decreto 1° settembre 1866, e rappresentata dal patrocinatore officioso avvocato Guglielmo Reggiani, con sentenza 6 luglio 1867, registrata a debito al locale ufficio di registro li 8 detto mese, foglio 170, numero 1812, vol. VII, ha dichiarato assente Felice Crema dei furono Luca e Scotti Teresa, nato in questa città nel giorno 4 dicembre 1801 e qui domiciliato, e ciò per ogni corrispondente effetto di ragione e di legge, ordinando la pubblicazione della sentenza stessa a termini dell'art. 23 del Codice civile.

Cremona, dalla cancelleria del regio tribunale civile e correzionale.

Li 11 luglio 1867.

1964 — Signorelli, canc.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi
di Firenze.

3ª denunzia di un libretto smarrito, della serie 3ª, segnato di n° 123,298, sotto il nome di Meacci Isolina, per la somma di L. 52.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 21 agosto 1867. — 2249

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi
di Firenze.

2ª denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª, segnato di n° 117,514, sotto il nome di Borgioli Eugenio, per la somma di lire 84.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 19 agosto 1867. — 2248

Estratto. 2245

Mediante pubblico istrumento del dì quindici luglio mille ottocento sessantasette, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, registrato a Firenze li 18 dello stesso mese, registro 9, foglio 196, n° 3100 da Maffei, il signor Pietro del fu Sebastiano Bardazzi, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col sovrano decreto del dì 19 settembre 1866 per l'attuazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Firenze, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze una striscia di terreno con muro, della superficie di metri quadri 21 00, posta fuori la Porta al Prato sul lato destro della via detta della Capannaccia presso la chiesa di San Jacopino, rappresentata al catasto della comunità già del Pellegrino, ora di Firenze, in sezione E da porzione della particella 781, articolo di stima 1838, a cui confina: 1° via della Capannaccia, non che il fronte dello stabile ivi recentemente costruito da detto Bardazzi.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire dugento ottantadue e cent. 25, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 30 aprile 1867, previa la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de'25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

Avviso. 2243

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse, e per gli effetti prescritti dalla legge, che la signora Maria Antonia Paladini vedova Fedeli Piccini, residente a Bocchegiano, fino dal dì 16 agosto stante ha presentato ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Grosseto per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima di un fondo detto Pellicce, seminativo, olivato, di stara cento circa, antica misura toscana, pari a . . . . posto in Corte di Colonna, comune di Castiglion della Pescaia, a confine Masotti, strada di Badia Vecchia, strada degli Olivi, se altri, ecc, da subastarsi a pregiudizio del signor Leopoldo Fedeli Piccini, rappresentato dal suo curatore Vincenzo Ranieri, ambedue domiciliati in Colonna, all'oggetto di ottener pagamento di un credito che per la somma in sorte di L. 3,037 66 ritiene garantito con ipoteca contro lo stesso sig. Leopoldo Fedeli Piccini per dependenza del privato atto del 16 marzo 1864, recognito Santini, e spedito in forma esecutiva.

Questo dì 17 agosto 1867.

F. Becchini, proc.

Convitto Candellero

Col 1° di settembre si apre il corso preparatorio alla R. Accademia militare e R. Scuola militare di cavalleria, fanteria e marina. — Torino, via Saluzzo, n° 33. — 2115

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta, via Castellaccio.